

GRUPPO BANCARIO

**Credito
Valtellinese**



**PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L'INTERNAL DEALING**

PROCEDURA INTERNA AL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE PER: INFORMAZIONI DI NATURA PRIVILEGIATA; REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE; COMUNICAZIONI IN TEMA DI INTERNAL DEALING

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	PARTE A – PROCEDURA INTERNA AL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE PER LA GESTIONE E LA DIFFUSIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI DI NATURA PRIVILEGIATA.....	4
2.1	INQUADRAMENTO.....	4
2.1.1	Iter di qualificazione dell’Informazione di Natura Privilegiata.....	4
2.2	ACCERTAMENTO, TRATTAMENTO, CIRCOLAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI POTENZIALMENTE PRIVILEGIATE.....	5
2.2.1	Accertamento delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate e delle Informazioni Privilegiate.....	5
2.2.2	Trattamento interno e circolazione delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate.....	6
2.2.2.1	Norme comportamentali generali.....	6
2.2.2.2	Modalità di trattamento e circolazione della documentazione cartacea contenente Informazioni Potenzialmente Privilegiate.....	6
2.2.2.3	Modalità di trattamento e circolazione all’interno delle Società del Gruppo della documentazione elettronica contenente Informazioni Potenzialmente Privilegiate.....	7
2.2.3	Comunicazione all’esterno di Informazioni Potenzialmente Privilegiate.....	7
2.2.3.1	Comunicazione a Terzi con rapporti commerciali o di collaborazione/consulenza.....	7
2.2.3.2	Informazioni in Assemblea.....	8
2.2.3.3	Informazioni agli organi di stampa.....	8
2.3	DIVULGAZIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (COMUNICAZIONE AL PUBBLICO).....	9
2.3.1	Iter ordinario di divulgazione delle Informazioni Privilegiate.....	9
2.3.2	Ritardi nella divulgazione.....	9
2.3.3	Regime di confidenzialità in caso di ritardi nella divulgazione.....	9
2.3.4	Sito Web.....	10
2.3.5	Comunicazioni di marketing.....	10
3	PARTE B – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DI NATURA PRIVILEGIATA.....	11
3.1	CRITERI DI TENUTA DEL REGISTRO.....	11
3.2	ISCRIZIONE PERMANENTE AL REGISTRO.....	11
3.3	ISCRIZIONE OCCASIONALE AL REGISTRO.....	12
3.4	MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO.....	12
4	PARTE C – CODICE DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI INTERNAL DEALING.....	13
4.1	LA NOZIONE DI SOGGETTI RILEVANTI.....	13
4.2	L’APPLICAZIONE DELLA NOZIONE AL GRUPPO CREDITO VALTELLINESE.....	13
4.3	LA REVISIONE DELLA TIPOLOGIA DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	14
4.4	FATTISPECIE OGGETTO DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	14
4.5	I LIMITI QUANTITATIVI DEGLI IMPORTI DA SEGNALARE.....	15
4.6	TERMINI E MODALITÀ PER L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	15
4.7	BLACK-OUT PERIODS.....	16
5	ALLEGATI.....	17

5.1	Allegato 1 - Elenco esemplificativo di informazioni che possono qualificarsi privilegiate.....	17
5.2	Allegato 6 – Filing model per segnalazioni Internal Dealing.....	19

1 PREMESSA

L'articolo 4 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate (adottato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate) raccomanda l'adozione di procedure per la gestione interna e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni di Natura Privilegiata.

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) ed il connesso Regolamento Emittenti Consob (di seguito, RE), definendo la nozione di "Informazione privilegiata", regolamenta:

- l'obbligo, per gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano, di Comunicazione al Pubblico delle Informazioni di natura Privilegiata che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate (di seguito, le "Comunicazioni al Pubblico"), ai sensi degli artt. 114 comma 1 e. 181 del TUF e dell'art. 66 del RE;
- l'obbligo, per gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, di costituzione e tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (di seguito "Registro"), a norma dell'art. 115 bis del TUF nonché degli artt. da 152 bis a 152quinquies del RE;
- l'obbligo, per gli emittenti quotati, di segnalazione delle operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti e da persone strettamente legate ad essi su strumenti finanziari quotati degli emittenti stessi (di seguito "Internal Dealing"), a norma dell'art 114 comma 7 del TUF e artt. 152 sexies e seguenti RE.

E' proposta pertanto l'adozione per il Gruppo bancario Credito Valtellinese di una procedura che si proponga la finalità di:

- assicurare la massima riservatezza delle informazioni in questione;
- ridurre il rischio di commissione di reati di abuso di Informazioni Privilegiate di cui all'art. 184 TUF e di manipolazioni del mercato di cui all'art. 185 TUF (di seguito gli "Abusi di Mercato");
- garantire l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia di trattamento e divulgazione al mercato di Informazioni di natura Privilegiata e di tenuta del Registro.

La presente procedura riguarda, per quanto di rispettiva competenza, gli organi amministrativi, di controllo, la Direzione Generale e i Dipendenti delle Società quotate del Gruppo bancario Credito Valtellinese (Credito Valtellinese e Credito Artigiano, di seguito singolarmente anche solo "L'Emittente" e congiuntamente anche solo "Gli Emittenti"), nonché delle altre Società del Gruppo. Nel prosieguo del presente documento, ove non diversamente precisato, verranno identificati cumulativamente con il termine di "Insider" gli organi amministrativi, di controllo, i membri della Direzione Generale e i Dipendenti di tutte le Società appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese

La Procedura in esame è stata approvata dagli organi deliberanti di tutte le Società del Gruppo con impegno degli stessi di curarne l'adeguata diffusione al loro interno, al fine di garantire, per le parti di competenza, lo scrupoloso rispetto delle disposizioni dettate.

Gli Insider che a qualsiasi titolo sono coinvolti nel processo di gestione interna, comunicazione a terzi ovvero divulgazione al mercato di Informazioni Privilegiate sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, improntati a principi di trasparenza, completezza e tempestività, nonché le disposizioni esposte nella presente procedura.

Il presente documento si articola in tre parti dedicate rispettivamente a:

- a) Gestione e diffusione al mercato di Informazioni di natura Privilegiata;
- b) Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni di Natura Privilegiata;
- c) Codice di Comportamento in tema di Internal Dealing.

2 PARTE A – PROCEDURA INTERNA AL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE PER LA GESTIONE E LA DIFFUSIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI DI NATURA PRIVILEGIATA

2.1 INQUADRAMENTO

Informazione Privilegiata

E' "Informazione Privilegiata", ai sensi dell'art. 181 comma 1 del TUF, un'informazione che soddisfa *congiuntamente* le seguenti condizioni:

- i) è di carattere preciso;
- ii) non è stata resa pubblica;
- iii) concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;
- iv) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (carattere di materialità).

L'informazione ha **carattere preciso** se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà. La ragionevole prevedibilità dell'informazione prevale sul fatto giuridico, deve essere valutata caso per caso e comunque, al fine di limitare la possibilità per un Insider di utilizzare una notizia non ancora resa pubblica perché non formalizzata, prevale il principio della sostanza sulla forma;
- b) è sufficientemente specifica da trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari.

L'informazione ha **carattere materiale** se influisce in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari, deve cioè essere quella che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Informazione Potenzialmente Privilegiata

L'articolo 66 del RE, riproducendo testualmente quanto disposto dalla direttiva comunitaria, considera condizione necessaria e sufficiente, ai fini della nascita dell'obbligo di Comunicazione al Pubblico, il concreto "verificarsi" degli eventi e circostanze, ancorché in assenza di formalizzazione; tale norma pertanto individua una fattispecie più ristretta all'interno di quella omnicomprensiva fornita dall'art. 181 TUF che, come sopra ricordato, fa riferimento ad un complesso di circostanze o eventi **verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno**.

Alla luce di ciò, si definisce "Informazione Potenzialmente Privilegiata" l'Informazione Privilegiata "in itinere", ovvero quella che può divenire *privilegiata* ai sensi dell'art. 181, comma 1 del TUF, ma per la quale manca ancora la concretizzazione dell'evento o della circostanza rilevante.

L'Informazione Potenzialmente Privilegiata è soggetta a stringenti obblighi di riservatezza.

2.1.1 Iter di qualificazione dell'Informazione di Natura Privilegiata

In considerazione di quanto sopra indicato, le informazioni aziendali assumono una diversa qualificazione ai fini degli Abusi di Mercato e per gli obblighi di Comunicazione al Pubblico, secondo un iter che si articola nelle seguenti tre fasi:

1. Fase iniziale - L'evento che potrà costituire in futuro l'oggetto di un'Informazione Privilegiata si trova ancora in uno stadio iniziale del proprio sviluppo. In questa fase l'informazione relativa ad accadimenti già avvenuti è tale da non consentire neppure all'Insider di trarre conclusioni affidabili circa l'esito finale del processo avviato. Mancando il requisito della precisione, l'informazione non può considerarsi privilegiata né ai sensi delle norme sul divieto di Abusi di Mercato né ai sensi delle norme sugli obblighi di Comunicazione al Pubblico;
2. Seconda fase - L'informazione, essendo divenuta ragionevolmente prevedibile, in presenza delle altre caratteristiche rilevanti ex art. 181 TUF, rileva ai fini dei divieti di Abuso di Mercato ma non ancora per le Comunicazioni al Pubblico: da questo momento, è opportuno che decorrano gli obblighi di iscrizione nel Registro.
In questa fase, l'informazione può circolare, nel rispetto di procedure formalizzate sia all'interno della società, sia all'esterno della stessa, purchè, nel secondo caso, siano rispettati precisi obblighi di riservatezza diretti ad evitare la diffusione impropria della notizia (art. 114 comma 4 TUF). Tali obblighi di riservatezza si ritengono violati nel caso in cui l'emittente, il soggetto che lo controlla, ovvero la persona che agisce in loro nome o per loro conto "comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio", le Informazioni Potenzialmente Privilegiate "ad un terzo che non sia soggetto all'obbligo della riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale": qualora ciò accada, l'informazione deve essere comunicata al pubblico, ancorchè essa si trovi ancora in una fase di maturazione non completa;
3. Terza e ultima fase - L'evento è venuto a esistenza ed è imputabile all'emittente. E' questo il momento in cui, al termine di un processo decisionale o di accertamento interno alla società da parte dell'organo competente, assume rilievo l'obbligo di Comunicazione al Pubblico.

In base a quanto sopra esposto, non sono di norma da considerarsi privilegiate:

- le informazioni con valenza meramente promozionale quali:
 - a. la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali;
 - b. l'annuncio di generici accordi di partnership o commerciali;
 - c. la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;
- gli eventi che, in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale, non hanno requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno;
- gli eventi i cui aspetti qualificanti non siano ancora definiti.

Un elenco esemplificativo di Informazioni che possono qualificarsi di natura Privilegiata, rinvenibile nella documentazione comunitaria di secondo livello (Advice CESR del dicembre 2002), è riportato nell'[All. 1](#).

2.2 ACCERTAMENTO, TRATTAMENTO, CIRCOLAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI POTENZIALMENTE PRIVILEGIATE

2.2.1 Accertamento delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate e delle Informazioni Privilegiate

L'iter di identificazione e accertamento si articola come segue:

- a. le Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza, identificano l'esistenza di un'Informazione Potenzialmente Privilegiata; da questo momento l'informazione deve essere assoggettata a tutti gli adempimenti previsti al [paragrafo 2.2.2](#) (Trattamento interno e circolazione delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate);
- b. le Direzioni Generali delle altre Società del Gruppo comunicano immediatamente alla Direzione Generale del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano ogni informazione generata presso la propria Società che possa assumere carattere Potenzialmente Privilegiato rispettivamente per il Credito

- Valtellinese o per il Credito Artigiano; sulla base delle comunicazioni effettuate e degli elementi di valutazione acquisiti, le Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano identificano l'esistenza di un'Informazione Potenzialmente Privilegiata, ai fini di quanto previsto sub a);
- c. le Direzioni Generali del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano danno tempestiva comunicazione al Servizio Adempimenti Societari, istituito nell'ambito della Direzione Compliance (di seguito il "Servizio Adempimenti Societari"), dell'Informazione Potenzialmente Privilegiata per le conseguenti verifiche circa l'eventuale aggiornamento del Registro;
 - d. le Direzioni Generali del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza, al verificarsi dell'evento o circostanza rilevante, accertano il passaggio dell'Informazione da Potenzialmente Privilegiata a Privilegiata. Ove l'evento o la circostanza riguardi altra Società del Gruppo, l'accertamento in questione fa capo alla Direzione Generale della Società interessata, che ne dà immediata notizia alle Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le Informazioni Privilegiate di rispettiva pertinenza;
 - e. in presenza di un'Informazione Privilegiata, accertata con le modalità indicate al precedente punto d), le Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano attivano le procedure finalizzate alla Comunicazione al Pubblico ([paragrafo 2.3](#)).

2.2.2 Trattamento interno e circolazione delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate

2.2.2.1 Norme comportamentali generali

Oltre a quanto stabilito dal Codice Comportamentale di Gruppo adottato nel quadro del d.lgs 231/2001, gli Insider, per quanto di competenza, sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- mantenere la riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione all'interno o all'esterno dell'azienda di documenti contenenti Informazioni Potenzialmente Privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi al Gruppo e indebite divulgazioni;
- non comunicare ad altri, Dipendenti delle Società del Gruppo e/o terzi, se non per ragioni d'ufficio, le Informazioni Potenzialmente Privilegiate di cui si viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati;
- informare tempestivamente il Collegio Sindacale del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza, di qualsivoglia atto, fatto, omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

Tali misure, così come le successive modalità di trattamento e circolazione della documentazione cartacea ed elettronica, dovranno essere applicate anche per le Informazioni Privilegiate per le quali sia stato richiesto, nelle forme dovute, il ritardo della comunicazione, fino al momento della divulgazione al mercato.

Le modalità di comunicazione preventiva ai componenti degli organi sociali delle Società del Gruppo degli argomenti posti all'ordine del giorno di ogni seduta consiliare sono definite in un apposito Regolamento, approvato dai Consigli di Amministrazione di tutte le Società interessate.

2.2.2.2 Modalità di trattamento e circolazione della documentazione cartacea contenente Informazioni Potenzialmente Privilegiate

- a) L'utente di documenti cartacei contenenti Informazioni Potenzialmente Privilegiate deve utilizzare la miglior diligenza nella custodia e nella gestione degli stessi. In particolare, la documentazione cartacea deve essere archiviata e conservata in luogo sicuro e non facilmente accessibile a terzi;
- b) La funzione aziendale che ha originato tali documenti deve aver cura di apporre sugli stessi la dicitura "CONFIDENZIALE" prima della loro circolazione all'interno del Gruppo o verso terzi, al fine di rendere riconoscibile la natura delle informazioni in essi contenute;
- c) Deve essere cura di ciascun destinatario non lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al termine dell'orario di lavoro;

- d) Il personale aziendale non può portare al di fuori dell'ufficio documentazione "CONFIDENZIALE", salvo sussistano motivate esigenze;
- e) In caso di distribuzione di documenti "CONFIDENZIALI", i soggetti di cui al punto b) devono tener traccia dei destinatari ai quali tale documentazione è inoltrata, privilegiando sistemi di consegna sicuri ed affidabili e ottenendo, ove possibile, conferma di ricezione del documento;
- f) E' fatto divieto, a soggetti diversi da coloro i quali hanno originato il documento, di fare copia e distribuire il documento stesso, se non previa espressa comunicazione al soggetto che ha emesso il documento;
- g) In caso di ricevimento (via posta o fax) di documenti "CONFIDENZIALI", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi. In particolare, con riferimento ai fax, gli stessi non devono essere lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione;
- h) Per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che risultino illeggibili.

2.2.2.3 Modalità di trattamento e circolazione all'interno delle Società del Gruppo della documentazione elettronica contenente Informazioni Potenzialmente Privilegiate

- a) I file contenenti Informazioni Potenzialmente Privilegiate devono riportare la dicitura "CONFIDENZIALE" sulle pagine di stampa e devono essere preferibilmente protetti con password, che deve essere resa nota solo ai soggetti che, in relazione al principio del "need to know", hanno necessità di disporre del file;
- b) In aggiunta alle disposizioni contenute nel Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) e nelle correlate procedure di sicurezza, i documenti su file elettronici (sia prodotti sia ricevuti) oggetto del presente paragrafo devono essere archiviati e conservati, a cura della persona che li produce o li riceve, in una cartella di rete ad accesso limitato;
- c) In caso di conservazione di file sui dischi fissi dei personal computer, l'utente deve assicurarsi che la propria password rimanga segreta e che il proprio computer sia protetto attraverso il blocco dello stesso, nei momenti in cui si allontana dalla propria postazione;
- d) I supporti magnetici contenenti Informazioni Potenzialmente Privilegiate devono essere riposti e conservati in luogo sicuro. Occorre aver cura che le stampe dei file elettronici non rimangano incustodite presso le stampanti;
- e) La circolazione via posta elettronica dei file contenenti Informazioni Potenzialmente Privilegiate deve essere limitata ai casi di effettiva necessità; è altrimenti preferibile l'inoltro del documento su supporto cartaceo;
- f) In ogni caso, anche quando inviato per posta elettronica, la funzione aziendale che ha generato i documenti deve tener traccia dei soggetti destinatari ai quali tale documentazione è inoltrata, avendo cura di ottenere evidenza della ricezione del documento inviato.

2.2.3 Comunicazione all'esterno di Informazioni Potenzialmente Privilegiate

2.2.3.1 Comunicazione a Terzi con rapporti commerciali o di collaborazione/consulenza

Ferme restando le regole applicabili per la circolazione infra-gruppo delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi, nel caso in cui si renda necessario comunicare o inviare a terzi Informazioni Potenzialmente Privilegiate, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) Qualora debbano essere trasmessi documenti o Informazioni Potenzialmente Privilegiate la funzione aziendale che ha generato tali documenti deve accertarsi, anche con il supporto con il Servizio Adempimenti Societari, che i terzi destinatari siano tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per contratto, al rispetto della riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute;
- b) In particolare, è cura dei soggetti di cui al precedente punto a) verificare che i contratti con terzi aventi accesso a Informazioni Potenzialmente Privilegiate prevedano specifiche clausole di riservatezza a carico della controparte;
- c) Nel caso si renda necessario comunicare Informazioni Potenzialmente Privilegiate in assenza di uno specifico contratto, è cura dei soggetti di cui al punto a) far sottoscrivere ai terzi accordi di confidenzialità,

- d) In caso di comunicazione a terzi di Informazioni Potenzialmente Privilegiate, è cura dei soggetti di cui al punto a) darne tempestiva segnalazione al Servizio Adempimenti Societari per l'eventuale verifica circa l'alimentazione/aggiornamento del Registro;
- e) In ogni caso, conformemente al principio del “*need to know*”, ai terzi devono essere comunicate solo le informazioni strettamente necessarie all'esecuzione del rapporto;
- f) Qualora risulti che, pur vincolato agli obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale, il terzo non sia in grado di rispettare gli obblighi di riservatezza imposti, i soggetti di cui al punto a) che vengano a conoscenza di eventuali inadempimenti devono darne tempestiva comunicazione al Servizio Adempimenti Societari, affinché quest'ultimo segnali la circostanza alle Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza, al fine dell'attivazione della procedura di Comunicazione al Pubblico;
- g) Nell'ipotesi in cui la comunicazione di Informazioni Potenzialmente Privilegiate venga effettuata ad un terzo che non abbia assunto o non sia soggetto ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale, la funzione aziendale coinvolta ne dà immediata notizia al Servizio Adempimenti Societari, il quale ne riferisce alle Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza; esse dispongono la Comunicazione al Pubblico simultaneamente, nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio, in caso di divulgazione non intenzionale.

2.2.3.2 Informazioni in Assemblea

Per le informazioni che si intenda rendere in assemblea o che comunque vengano fornite nel corso delle stesse si stabiliscono le seguenti regole:

- a) nel caso in cui il Credito Valtellinese o il Credito Artigiano intendano fornire in Assemblea Informazioni Potenzialmente Privilegiate, la Direzione Generale del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza, attiva la procedura di Comunicazione al Pubblico per la divulgazione preventiva al mercato. Tale procedura verrà in ogni caso attivata senza indugio nel caso in cui, nel corso di un'Assemblea, siano comunque fornite Informazioni Potenzialmente Privilegiate non ancora divulgate al mercato;
- b) ove l'informativa venga resa nel corso di assemblea di altra Società del Gruppo, la Direzione Generale della Società interessata ne dà tempestiva notizia alla Direzione Generale del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le Informazioni Potenzialmente Privilegiate di rispettiva pertinenza, le quali provvederanno all'attivazione della procedura di Comunicazione al Pubblico nei termini indicati nel precedente punto a).

2.2.3.3 Informazioni agli organi di stampa

Ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione potrà avvenire solo per il tramite del Servizio Corporate Identity, Investor Relation e Stampa, di Deltas (di seguito il “Servizio Comunicazioni Istituzionali”), con le seguenti modalità:

- a) tutte le richieste di interviste o dichiarazioni da parte di organi di stampa sono sottoposte alla preventiva attenzione del Servizio Corporate Identity, Investor Relation e Stampa;
- b) tale Servizio, qualora ravvisi che le risposte o le dichiarazioni richieste, potrebbero comportare la divulgazione di informazioni disciplinate dalla presente Procedura, provvede ad informare tempestivamente le Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le Informazioni Potenzialmente Privilegiate di rispettiva pertinenza;
- c) il Servizio Corporate Identity, Investor Relation e Stampa effettua la verifica circa la coerenza dei contenuti dell'intervista/dichiarazione con quanto già rappresentato dal Gruppo bancario Credito Valtellinese nei propri rapporti con il mercato e dà notizia dell'esito delle verifiche compiute alle Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano; queste ultime, in presenza di Informazioni Potenzialmente Privilegiate non ancora divulgate al mercato, attivano il processo di Comunicazione al Pubblico;
- d) nell'eventualità di diffusione al pubblico di Informazioni Potenzialmente Privilegiate nell'ambito di interviste o conferenze stampa, la Comunicazione al Pubblico verrà effettuata simultaneamente, nel caso di diffusione intenzionale, e senza indugio, in caso di diffusione non intenzionale.

2.3 DIVULGAZIONE AL MERCATO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (COMUNICAZIONE AL PUBBLICO)

2.3.1 Iter ordinario di divulgazione delle Informazioni Privilegiate

- a) A seguito dell'accertamento della natura privilegiata di un'informazione e della decisione di divulgarla al mercato, la Direzione Generale del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di propria pertinenza, attiva il Servizio Comunicazioni Istituzionali, il quale:
- cura la redazione della bozza di comunicato stampa;
 - inoltra il comunicato alle Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di pertinenza direttamente o indirettamente generate, per l'autorizzazione alla divulgazione;
 - acquisita l'autorizzazione, trasmette il comunicato alla Segreteria Generale del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano per la diffusione alla Consob e al mercato tramite il circuito NIS, in conformità con la normativa di riferimento;
- c) qualora la bozza di comunicato stampa contenga riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle Banche o del Gruppo, tali dati dovranno essere preliminarmente verificati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- d) il Dirigente preposto firma contestualmente l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 2, del TUF, che deve accompagnare tutti gli atti e le comunicazioni previste per legge o divulgate al mercato, contenenti informazioni di carattere finanziario.

2.3.2 Ritardi nella divulgazione

- a) A seguito dell'accertamento della qualifica privilegiata dell'informazione, le Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di pertinenza, possono, sotto la propria responsabilità, valutare la necessità di ritardarne la Comunicazione al Pubblico, anche con riferimento ad elementi parziali di fatti o circostanze rilevanti, qualora tale comunicazione sia ritenuta idonea a pregiudicare i legittimi interessi delle Banche o del Gruppo. La valutazione del ritardo deve rivestire il carattere di eccezionalità.
- b) Ai sensi della presente Procedura, la Comunicazione al Pubblico di Informazioni Privilegiate non può in ogni caso essere ritardata quando tale ritardo:
- può indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze rilevanti così come definite dall'art. 66- bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob;
 - non è supportato da obblighi di confidenzialità da parte di coloro che ricevono l'informazione;
 - il Credito Valtellinese o il Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza, ritengono di non poter garantire la riservatezza dell'informazione medesima.

2.3.3 Regime di confidenzialità in caso di ritardi nella divulgazione

- a) In caso di comunicazione ritardata di Informazioni Privilegiate, il Servizio Adempimenti Societari rende tempestivamente nota ai soggetti in possesso di tali informazioni l'avvenuta richiesta di ritardo alla Consob, affinché sia applicata una particolare attenzione nel trattamento delle stesse;
- b) la richiesta di ritardo deve essere predisposta e comunicata alla Consob senza indugio da parte delle Direzioni Generali del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza, con indicazione delle motivazioni a fondamento della decisione e degli interessi che sarebbero pregiudicati da un'immediata Comunicazione al Pubblico;
- c) ogni Insider in possesso di tali informazioni deve portare immediatamente a conoscenza del Servizio Comunicazioni Istituzionali l'eventuale avvenuta divulgazione delle stesse a terzi non tenuti, per legge, regolamento, statuto o contratto, all'obbligo di riservatezza, per l'attivazione della procedura di Comunicazione al Pubblico;
- d) qualora sia stata adottata la decisione di ritardare la Comunicazione al Pubblico, il Servizio, Comunicazioni Istituzionali, provvede alla predisposizione di una bozza di comunicato stampa, curandone costantemente l'aggiornamento, in base agli sviluppi delle Informazioni Privilegiate non comunicate, e pronto per essere divulgato, senza indugio, qualora ciò sia richiesto dalla Consob oppure

se i soggetti con accesso a tali Informazioni Privilegiate non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

2.3.4 Sito Web

- a) È cura del Servizio Comunicazioni Istituzionali verificare che ogni comunicato stampa, predisposto e divulgato ai sensi della presente procedura, sia pubblicato (entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione) sul sito web del Gruppo, dove rimarrà disponibile per almeno cinque anni dalla sua pubblicazione; è cura dello stesso Servizio curare la traduzione in inglese del comunicato e il suo inserimento sul sito web.

2.3.5 Comunicazioni di marketing

Al fine di evitare che le comunicazioni di marketing possano contenere Informazioni Privilegiate, il Servizio Comunicazioni e Pubbliche Relazioni, istituito nell'ambito della Direzione Mercato di Deltas, trasmette, prima della sua divulgazione, ogni comunicato di natura promozionale o pubblicitaria destinato al pubblico al Servizio Comunicazioni Istituzionali, per l'avvio del processo di valutazione circa la presenza di Informazioni Privilegiate.

3 PARTE B – REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DI NATURA PRIVILEGIATA

Ai sensi dell'art. 115 bis del TUF, il Credito Valtellinese, il Credito Artigiano e i soggetti in rapporto di controllo con gli stessi, rientrano nei soggetti sottoposti all'obbligo dell'adozione di un Registro delle persone che, su base regolare od occasionale, abbiano accesso alle informazioni privilegiate di cui all'art. 114 TUF. La presente Procedura intende regolamentare l'istituzione e la tenuta di detto Registro al fine di assicurare la piena rispondenza alle disposizioni normative che disciplinano la materia.

3.1 CRITERI DI TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro si articola in due parti (Permanente e Occasionale), nelle quali componenti degli Organi sociali, Dipendenti, Collaboratori, Soggetti Terzi che abbiano accesso a informazioni privilegiate (in seguito i "Soggetti") vengono iscritti in funzione del carattere permanente od occasionale del loro accesso a Informazioni Potenzialmente Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente il Credito Valtellinese e il Credito Artigiano.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

3.2 ISCRIZIONE PERMANENTE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro in modalità permanente riguarda i Soggetti che, per l'attività che svolgono ovvero per il loro coinvolgimento nel processo di gestione interna dell'Informazione Potenzialmente Privilegiata, hanno legittimamente accesso a informazioni della specie con carattere di continuità e in via permanente.

In applicazione del criterio sopra enunciato vengono inseriti a titolo permanente nel Registro:

- a) gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e gli altri membri della Direzione Generale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile del Servizio Segreteria Generale e tutti i relativi addetti, il Responsabile della Direzione Amministrativa, il Responsabile della Direzione Commerciale e il Responsabile della Direzione Crediti di Gruppo del Credito Valtellinese S.c.;
- b) gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e gli altri membri della Direzione Generale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile del Servizio Segreteria Generale e tutti i relativi addetti, il Responsabile della Direzione Amministrativa e il Responsabile della Direzione Commerciale del Credito Artigiano S.p.A.;
- c) i componenti del Comitato di Direzione e del Comitato dei Presidenti delle Banche di Gruppo;
- d) gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato dei Direttori, il Responsabile del Servizio Coordinamento e Programmazione Strategica, il Responsabile del Servizio Corporate Identity, Investor Relation e Stampa, il Responsabile del Servizio Segreteria e Funzioni di Staff con i relativi addetti, il Responsabile del Servizio Adempimenti Societari con i relativi addetti e il Responsabile del Servizio Auditing Finanza di Deltas S.p.A.;
- e) gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e gli altri membri della Direzione Generale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile della Direzione Finanza, il Responsabile della Divisione Intermediazione di Bancaperta S.p.A.;
- f) gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e gli altri membri della Direzione Generale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile della Direzione Commerciale e il Responsabile della Direzione Amministrativa del Credito Siciliano S.p.A.;
- g) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, gli altri membri della Direzione Generale di Mediocreval S.p.A.;
- h) gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e gli altri membri della Direzione Generale, il Segretario del Consiglio di Amministrazione di Aperta SGR S.p.A.;
- i) lo Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati di Milano;
- j) la società di revisione Reconta Ernst & Young;
- k) la società di rating Moody's.

3.3 ISCRIZIONE OCCASIONALE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro in modalità occasionale riguarda i Soggetti che, in relazione alla partecipazione a determinati progetti-attività estemporanee e/o alla copertura temporanea di determinati ruoli/responsabilità, ovvero ancora in forza di uno specifico incarico ricevuto, hanno accesso, per un lasso di tempo definito, ad Informazioni Potenzialmente Privilegiate.

Le modalità di implementazione della parte “occasionale” del Registro sono descritte nella precedente [parte A – 2.2.1 lett. c](#)), alla quale si rinvia.

3.4 MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO

Avvalendosi della disposizione del comma 4 dell'art. 152-bis del RE che prevede che “le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad un'altra società del Gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del Registro, purchè le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi”, la costituzione e gestione del Registro, per il Credito Valtellinese, il Credito Artigiano e le altre Banche/Società del Gruppo viene demandata al Servizio Adempimenti Societari.

Le modalità operative per l'istituzione e il successivo aggiornamento del Registro degli Insider sono di seguito descritte:

- i Consigli di Amministrazione delle società appartenenti al Gruppo conferiscono al Servizio Adempimenti Societari - *che per la sua collocazione funzionale nell'ambito del Gruppo è in grado di monitorare e verificare la circolazione di tutte le informazioni richieste per la tenuta del Registro* - la delega a istituire e gestire il Registro stesso. A tal fine le singole Società del Gruppo stipuleranno con Deltas apposita convenzione nella quale verranno recepiti contenuti, caratteri e criteri di svolgimento dell'attività facente capo al Servizio Adempimenti Societari, così come specificati nei punti a seguire del presente paragrafo. E' previsto anche l'impegno delle Direzioni Generali delle Società deleganti di collaborare all'aggiornamento del Registro attraverso la segnalazione al Responsabile del Servizio Adempimenti Societari di eventuali soggetti operanti nella sfera di attività della stessa società delegante che siano occasionalmente entrati in possesso di Informazioni Potenzialmente Privilegiate;
- il Servizio Adempimenti Societari provvede senza indugio all'iscrizione, aggiornamento o cancellazione dei Soggetti iscritti nel Registro, previa informativa al Consigliere Delegato o al Presidente di Deltas;
- effettuata la registrazione, il Servizio Adempimenti Societari informa i Soggetti interessati della loro iscrizione nel Registro e degli obblighi che derivano dall'aver accesso a Informazioni Potenzialmente Privilegiate; informa altresì gli stessi Soggetti di ogni modifica successiva o della cancellazione dal Registro. Dette comunicazioni dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi da quello in cui si è dato corso all'iscrizione, all'aggiornamento o alla cancellazione dal Registro;
- il Servizio Adempimenti Societari avrà cura di acquisire una copia degli Allegati 2 3 e 4 firmati per presa d'atto dai Soggetti interessati; dette copie verranno conservate per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno dato luogo all'iscrizione;
- i dati del Registro devono essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno dato luogo all'iscrizione;
- il Presidente e il Consigliere Delegato di Deltas espletano una costante opera di verifica circa l'adeguatezza dei criteri sopra indicati, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo le necessarie proposte di aggiornamento e revisione qualora: a) si verificano rilevanti mutamenti di carattere organizzativo a livello di Gruppo, b) intervengano modifiche della normativa di riferimento, c) vengano ad emergere consolidati orientamenti interpretativi che portino a ritenere opportuna la ridefinizione dei criteri originari. Dette proposte, dopo l'approvazione del Consiglio della Capogruppo, sono state sottoposte per l'approvazione ai Consigli di tutte le altre Società del Gruppo;
- l'accesso al Registro è riservato ai seguenti esponenti di Deltas: Responsabile del Servizio Adempimenti Societari, unitamente a uno o più addetti del medesimo Servizio, identificati dal Responsabile stesso, Responsabile della Direzione Compliance, Consigliere Delegato e Presidente;
- ciascuno dei suddetti soggetti sarà dotato di una password individuale, non cedibile;
- il Registro viene gestito tramite specifica applicazione informatica, che consente l'immodificabilità dei dati inseriti e la certezza della data di annotazione.

4 PARTE C – CODICE DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI INTERNAL DEALING

Il presente Codice in tema di Internal Dealing viene adottato dal Credito Valtellinese in applicazione alle disposizioni aventi ad oggetto la disciplina sulle “Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi” prevista dall’art. 114 comma 7 del TUF e dagli artt. 152 sexies e seguenti del RE. Il Codice contiene prescrizioni attuative della sopra richiamata disciplina normativa e regolamentare con riferimento alle banche quotate del Gruppo Credito Valtellinese; le disposizioni in esso contenute sono inderogabili e, pertanto, a tutti i “Soggetti Rilevanti” ne è richiesta la puntuale applicazione.

4.1 LA NOZIONE DI SOGGETTI RILEVANTI

Sono “Soggetti Rilevanti”, ai sensi dell’art.152 sexies lettera c) del RE:

1. i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
2. i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;
3. i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso alle informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
4. chiunque altro detenga una partecipazione (calcolata ai sensi dell’art. 118 Regolamento Emittenti) pari almeno al 10% del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato;
5. le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti:
 - a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub a);
 - d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub a);
 - e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub a).

I Soggetti Rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 7, del TUF.

4.2 L’APPLICAZIONE DELLA NOZIONE AL GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

Sono destinatari degli obblighi del Codice, e pertanto vengono definiti “Soggetti Rilevanti” nell’ambito del Gruppo Credito Valtellinese, i seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano;
- Sindaci Effettivi del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano;
- le persone strettamente legate ai soggetti di cui sopra.

Per quanto riguarda i Dirigenti che hanno regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, si stabilisce che, alla luce degli attuali assetti organizzativi del Gruppo, i criteri di individuazione degli stessi siano così determinati:

- a) appartenenza alla Direzione Generale della Banche quotate del Gruppo;
- b) appartenenza al Comitato di governance previsto a livello di Gruppo, con lo scopo di guidare e coordinare le strutture di Gruppo per il conseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nonché di controllare l'andamento generale della gestione complessiva del Gruppo stesso.

In applicazione dei criteri definiti, vengono qualificati come Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente [paragrafo 4.1](#), nell'ambito del Gruppo bancario Credito Valtellinese i seguenti soggetti:

- Membri della Direzione Generale del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano (Direttore Generale e Vice Direttori Generali);
- componenti del Comitato di Direzione del Gruppo Credito Valtellinese;
- le persone strettamente legate ai soggetti sopra individuati.

4.3 LA REVISIONE DELLA TIPOLOGIA DEI SOGGETTI RILEVANTI

L'eventuale revisione delle tipologie dei Soggetti Rilevanti indicati nel punto precedente, alla luce dell'evoluzione della normativa o dei suoi criteri interpretativi o di eventuali mutamenti dei profili organizzativi o di governance del Gruppo, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare il presente documento.

Le determinazioni prese saranno sottoposte al Consiglio del Credito Artigiano per l'assunzione di analoga delibera.

4.4 FATTISPECIE OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto:

- a) azioni emesse da Credito Valtellinese e Credito Artigiano;
- b) gli strumenti finanziari collegati alle azioni Credito Valtellinese e Credito Artigiano, tali intendendosi:
 - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dal Credito Valtellinese o dal Credito Artigiano e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4);
 - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dal Credito Valtellinese e dal Credito Artigiano, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale del Credito Valtellinese o del Credito Artigiano come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate.

Non sono oggetto di comunicazione:

- a) le assegnazioni a titolo gratuito o i diritti di acquisto o di sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114 bis del TUF;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dal Credito Valtellinese, dal Credito Artigiano e dalle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese non quotate.
- d) sono altresì escluse dall'obbligo di comunicazione le transazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità, **mentre sono incluse le permutate nonché le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente.**

In base a quanto previsto dalla normativa in materia, l'obbligo di segnalazione grava:

- a. sui soggetti rilevanti del Credito Valtellinese e sui membri del Comitato di Direzione per le operazioni aventi ad oggetto azioni del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano o strumenti finanziari collegati a tali azioni;
- b. sui soggetti rilevanti del Credito Artigiano per le operazioni aventi ad oggetto azioni del Credito Artigiano o strumenti finanziari collegati a tali azioni.

4.5 I LIMITI QUANTITATIVI DEGLI IMPORTI DA SEGNALARE

L'obbligo di segnalazione riguarda le operazioni rientranti nelle fattispecie individuate nel punto precedente qualora l'ammontare di tali operazioni superi la soglia di euro 5.000 nell'arco di un anno solare.

L'importo di euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

4.6 TERMINI E MODALITÀ PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'Internal Dealing devono essere comunicate dal Soggetto Rilevante alla Consob entro 5 giorni di mercato aperto; tale adempimento peraltro può essere assolto dall'emittente quotato per conto degli interessati.

Ciò premesso, si precisa che, al fine di agevolare l'assolvimento degli obblighi in questione, il Servizio Adempimenti Societari si rende disponibile ad effettuare le prescritte segnalazioni alla Consob per conto degli esponenti aziendali interessati.

A tal fine è definito il seguente iter procedurale:

- a) Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale del Credito Valtellinese o il Responsabile del Servizio Segreteria Generale del Credito Artigiano, per i casi di rispettiva competenza, informano senza indugio il Servizio Adempimenti Societari di ogni variazione della tipologia dei Soggetti Rilevanti indicati al precedente [paragrafo 4.2](#) nonché di ogni variazione dei nominativi rientranti nelle tipologie in essere.
- b) Il Servizio Adempimenti Societari, entro un giorno lavorativo dall'assunzione da parte dell'interessato della qualifica di "Soggetto Rilevante", provvede ad aggiornare con il nuovo nominativo la tabella contenuta nell'apposita procedura informatica per l'evidenziazione delle operazioni effettuate dai soggetti censiti a valere su dossier aperti presso Banche del Gruppo.
- c) Contestualmente al predetto aggiornamento procedurale, il Servizio Adempimenti Societari provvede ad inviare all'interessato apposita informativa al fine di favorire il corretto espletamento degli obblighi di comunicazione; si richiede inoltre la trasmissione dei dati anagrafici delle persone strettamente legate al soggetto rilevante, con invito a rendere note alle stesse la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7 TUF.

Si formula l'invito a rendere tempestiva notizia di ogni variazione concernente l'elenco delle persone strettamente legate. Una copia di tale comunicazione, firmata per presa d'atto e accettazione da parte del Soggetto Rilevante, viene conservata a cura del Servizio Adempimenti Societari.

- d) Non appena in possesso dei dati occorrenti, il Servizio Adempimenti Societari provvede altresì a implementare la tabella di cui al precedente punto b) inserendo anche il nominativo delle persone strettamente connesse ai Soggetti Rilevanti.
- e) Ove vengano effettuate operazioni dai Soggetti Rilevanti aventi ad oggetto azioni o strumenti finanziari di cui al precedente [paragrafo 4.4](#) collocati in dossier o in portafogli di investimento individuale accesi presso le Banche del Gruppo, il Servizio Adempimenti Societari provvederà a riscontrare con immediatezza presso l'interessato la correttezza delle evidenze fornite in forma automatica dalla procedura menzionata al precedente punto b) e disporrà la comunicazione alla Consob.
- f) Relativamente alle operazioni riguardanti azioni o strumenti finanziari di cui al precedente [paragrafo 4.4](#) effettuate dai Soggetti Rilevanti presso banche diverse da quelle appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese, gli esponenti interessati che ritengano di avvalersi del Servizio Adempimenti Societari per l'assolvimento dell'obbligo dovranno aver cura di fornire allo stesso in tempo utile i dati informativi occorrenti per le segnalazioni ([All. 6](#)) come segue:
- consegna brevi manu direttamente presso il Servizio Adempimenti Societari di Deltas, P.zza Quadrivio, 8 – Sondrio;
 - trasmissione a mezzo telefax al numero 0342/522173;
 - inoltro via e-mail al seguente indirizzo: beni.michela@creval.it.
- Si fa presente altresì che per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.
- g) Il Soggetto Rilevante darà preavviso telefonico dell'invio della comunicazione di un'operazione come precedentemente descritta al numero 0342/522605.
- h) Il Servizio Adempimenti Societari dovrà fornire al Soggetto Rilevante un riscontro immediato, brevi manu o tramite fax o e-mail, del ricevimento delle comunicazioni.
- i) Il Servizio Adempimenti Societari effettua le comunicazioni al pubblico previste nei precedenti punti e) ed f) mediante invio di un comunicato tramite il sistema telematico NIS, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione.
- j) Il Servizio Adempimenti Societari cura la predisposizione e l'aggiornamento della lista dei Soggetti Rilevanti, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni del suo contenuto, ad esclusione di quelle meramente formali o connesse a variazioni normative in relazione alle quali potrà limitarsi alla semplice notifica ai Soggetti Rilevanti.

4.7 BLACK-OUT PERIODS

E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti del Gruppo così come definiti al [paragrafo 4.2](#), e alle persone strettamente, a loro legate di compiere operazioni di cui al precedente [paragrafo 4.4](#) nei seguenti periodi:

- a) nei 30 giorni precedenti i Consigli di Amministrazione del Credito Valtellinese e del Credito Artigiano chiamati ad approvare il progetto di bilancio e la relazione semestrale;
- b) nei 15 giorni precedenti i Consigli di Amministrazione delle predette due banche chiamati ad approvare le relazioni trimestrali.

Oltre a quanto sopra previsto, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di operazioni.

5 ALLEGATI

5.1 Allegato 1 - Elenco esemplificativo di informazioni che possono qualificarsi privilegiate

CESR 02-089 d INFORMAZIONI CHE CONCERNONO DIRETTAMENTE L'EMITTENTE	Riaggregazione per le banche, effettuata partendo dalla classificazione B.I. S.p.A. contenuta nella "Guida per l'informazione ai mercati"
Modifiche nel controllo e negli accordi di controllo	INFORMAZIONI RELATIVE A PATTI DI SINDACATO In via generale tali informazioni non dovrebbero attenere alla struttura di controllo della banca quale emittente. Esse potrebbero attenere al caso di una banca che partecipi ad accordi di controllo relativi ad altri emittenti quotati
Modifiche nel management e nell'organo di controllo (Collegio Sindacale nel modello tradizionale)	INFORMAZIONI RELATIVE AL MANAGEMENT E AGLI ORGANI SOCIALI - Dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci; - Cambiamenti nel personale strategico della società
Operazioni che coinvolgono il capitale o l'emissione di strumenti di debito o di warrant per acquistare o sottoscrivere strumenti	INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA SOCIETARIA E FINANZIARIA - Operazioni sul capitale o emissione di warrant; - Emissione di obbligazioni e altri titoli di debito; - Operazioni modificative delle strutture societarie (fusioni/scissioni) - Operazioni sulle azioni proprie (tipicamente, programmi di riacquisto, programmi di stock option) - Acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda La effettiva significatività delle informazioni in oggetto (in particolare l'emissione di obbligazioni) deve essere valutata con specifico impatto sull'attività e sulla struttura dell'emittente.
Decisioni di aumentare o ridurre il capitale sociale	
Fusioni, scissioni, scorpori di attività	
Decisioni riguardanti programmi di buy-back o operazioni su altri strumenti finanziari quotati	
Acquisto o vendita di partecipazioni azionarie o di altri asset significativi o rami di attività.	
Modifiche nei diritti delle quotate dell'emittente	INFORMAZIONI SUI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE Parametri di negoziazione e modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati; informazioni circa l'inclusione in (o l'esclusione da) indici di mercato.
Data di negoziazione "ex", data di pagamento ed ammontare del dividendo, modifiche nella politica dei dividendi	
Avvio di procedure di concorsuali o emanazione di richieste di avvio di procedure concorsuali	INFORMAZIONI SULLA CONTINUITA' AZIENDALE - Presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie - Perdite in misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio - (perdite ex artt. 2446) - Revoca o cancellazione di linee di credito bancarie (da valutarsi con riferimento alle specifiche caratteristiche della operatività interbancaria)
Scioglimento, o verificarsi di una causa di scioglimento	
Revoca o cancellazione di linee di credito da parte di una o più banche	
Controversie legali significative.	INFORMAZIONI SU CONTROVERSIE LEGALI Controversie legali significative, anche per responsabilità da prodotti/servizi.
Responsabilità per significativa difettosità di prodotti o per danni ambientali	

CESR 02-089 d INFORMAZIONI CHE CONCERNONO DIRETTAMENTE L'EMITTENTE	Riaggregazione per le banche, effettuata partendo dalla classificazione B.I. S.p.A. contenuta nella "Guida per l'informazione ai mercati"
Significative variazioni nel valore degli <i>asset</i> Modifiche ai revisori, o ogni altra informazione relativa all'attività di revisione Modifiche nei profitti o nelle perdite attese Riduzione nel valore delle attività immobiliari Distruzione fisica di beni non assicurati Aumento o diminuzione nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio	INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO-CONTABILE L'andamento generale della gestione, variazioni significative nella valutazione degli attivi di bilancio, rinuncia all'incarico da parte della società di revisione, altre circostanze significative attinenti al processo di revisione, (<i>incapacità di esprimere un giudizio</i>), insolvenza di debitori rilevanti; operazioni con parti correlate di cui all'art. 71-bis del Regolamento Emittenti
Ricezione di offerte di acquisto per asset significativi Insolvenza di debitori rilevanti Nuove licenze, brevetti, marchi Diminuzione di valore di brevetti o diritti o altri beni immateriali a causa di innovazioni di mercato	INFORMAZIONI SU MARCHI E BREVETTI Conclusione di iter relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze, significative innovazioni di processo, svalutazione dei medesimi (ad es. innovazioni tecnologiche legate all'home banking, alla moneta elettronica, ad altri sistemi di pagamento).
Ordini significativi ricevuti da clientela, cancellazione o significativa modifica degli stessi	INFORMAZIONI SU INCARICHI PARTICOLARI Incarichi/Mandati di particolare rilevanza ricevuti dall'emittente (ad esempio, collegabili ad attività di <i>corporate finance/private equity</i>)
Ingresso in (o abbandono di) aree di business Prodotti o processi innovativi Ristrutturazione o riorganizzazione che hanno effetti sull'attività e sulle passività dell'emittente, sulla sua posizione finanziaria, sulla sua situazione reddituale Modifiche significative nella politica di investimento dell'emittente	INFORMAZIONI SULLO SVILUPPO DEL BUSINESS Ingresso in, o ritiro da, un settore di business, variazioni significative nell'organizzazione del business

5.2 Allegato 6 – Filing model per segnalazioni Internal Dealing

ALLEGATO 6 /ANNEX 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 152-*octies*, paragraph 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER									
1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA									
SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON									
COGNOME / FAMILY NAME					NOME / FIRST NAME			SESSO / GENDER*	
CODICE FISCALE / TAX CODE*		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) / DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)*		COMUNE DI NASCITA / PLACE OF BIRTH*		PROVINCIA DI NASCITA / PROVINCE OF BIRTH*		STATO DI NASCITA / COUNTRY OF BIRTH*	
DOMICILIO PER LA CARICA / PLACE OF RESIDENCE*									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST									
RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME									
CODICE FISCALE / TAX CODE*		FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)*					
SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE*									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER								S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER								S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO/PERSON WHO PERFORM S THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES								S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER								S/N	